

Legge regionale 18 luglio 2023, n. 17.

“Istituzione del Servizio di psicologia scolastica”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Istituzione e finalità del Servizio di psicologia scolastica)

1. La Regione Campania istituisce il Servizio di psicologia scolastica configurato come l'insieme coerente di attività psicologiche, integrate e coordinate tra loro, relative a tematiche e problematiche proprie del mondo della scuola.

2. Il Servizio di psicologia scolastica è finalizzato a:

- a) promuovere la salute e il benessere psicofisico di allievi, genitori, insegnanti, dirigenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) ed educativo nel contesto scolastico, e in particolare, attraverso un'azione strutturata e permanente svolta in un'ottica di servizio e non solo di consulenza, lavorando in stretta collaborazione con la scuola come sistema;
- b) migliorare la vita scolastica, consolidare ed accrescere la qualità dei percorsi formativi scolastici, dei processi cognitivi, affettivi e sociali dell'individuo, sia nella dimensione dell'istruzione sia in quella educativa;
- c) favorire l'adozione di efficaci stili educativi e di insegnamento, sia nel contesto della relazione docente-studente, sia in quello di socializzazione;
- d) supportare le istituzioni scolastiche e le famiglie nello svolgimento delle loro funzioni educative;
- e) programmare attività di formazione destinate alle diverse aree e componenti del sistema scolastico.

3. Possono usufruire del Servizio di psicologia scolastica le scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie del sistema scolastico regionale.

Art. 2

(Compiti ed attività del Servizio di psicologia scolastica)

1. Il Servizio di psicologia scolastica, in un'ottica sistemica-integrata, al fine di promuovere la salute e il benessere psico-sociale e di migliorare i contesti educativi, svolge le seguenti attività:

- a) interventi rivolti agli allievi:
  - 1) attivazione e consolidamento degli sportelli di ascolto e consulenza;
  - 2) sostegno all'orientamento;
  - 3) sviluppo di competenze sociali e civiche;
  - 4) sostegno allo sviluppo cognitivo, affettivo-emotivo, relazionale;

- 5) interventi volti alla maturazione dell'alunno in formazione focalizzati sullo sviluppo del senso di autostima e autoefficacia, del senso di sé e dell'identità;
  - 6) contrasto al bullismo, al cyberbullismo e alla diffusione delle dipendenze;
  - 7) prevenzione e contrasto di comportamenti a rischio per la salute psicologica;
  - 8) prevenzione di fenomeni di dispersione scolastica;
- b) conduzione di screening per l'identificazione precoce di problematiche psicologiche:
- 1) disturbi alimentari, stati mentali a rischio psicosi, fobie sociali e altre forme psicopatologiche;
  - 2) prevenzione del burnout degli insegnanti, nonché dello stress lavoro correlato;
- c) interventi rivolti agli insegnanti, ai dirigenti, al personale ATA ed educativo:
- 1) promozione e valorizzazione del ruolo e della professione;
  - 2) supporto nella gestione dei bisogni educativi speciali (BES);
  - 3) sostegno nell'affrontare le diverse funzioni e nella gestione del gruppo classe;
  - 4) collaborazione nella gestione del dialogo tra le culture e promozione dell'inclusione;
  - 5) sostegno all'impiego delle nuove tecnologie e alla pianificazione dell'utilizzo delle stesse nei processi di insegnamento e apprendimento;
  - 6) sostegno nella gestione di problematiche organizzative e gestionali;
- d) interventi rivolti alle famiglie:
- 1) promozione delle competenze genitoriali e della partecipazione delle famiglie in ordine alla corresponsabilità educativa;
  - 2) sviluppo della collaborazione scuola - famiglia.

2. Il Servizio di psicologia scolastica opera in coordinamento con altri protocolli e progetti attivi, nonché con gli altri servizi territoriali e con i servizi specialistici, fatte salve le rispettive competenze, provvedendo, in caso di necessità, ad attivare i servizi pubblici territoriali competenti.

### Art. 3

(Cabina di regia per il Servizio di psicologia scolastica)

1. Presso la Direzione generale competente, è istituita, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la cabina di regia per il Servizio di psicologia scolastica.
2. La cabina di regia è composta da:
  - a) l'Assessore all'istruzione e alle politiche sociali;
  - b) il Presidente della Commissione consiliare competente per materia;
  - c) il Direttore generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili;
  - d) il Direttore Generale per la tutela della salute e il coordinamento del Sistema sanitario regionale;
  - e) un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale (USR);
  - f) il Presidente dell'ordine degli psicologi della Regione Campania.
3. La cabina di regia:
  - a) elabora le linee guida per l'attuazione dei servizi di psicologia scolastica, individuando gli obiettivi psicoeducativi e le risorse necessarie e definisce le modalità di attuazione delle attività di cui all'articolo 2;
  - b) definisce, promuove e monitora i servizi psicologici destinati alla scuola nell'ambito regionale.
4. La partecipazione alle sedute della cabina di regia è a titolo gratuito e i componenti restano in carica per la durata della legislatura.

#### Art. 4

##### (Modalità di attuazione degli interventi)

1. La Giunta regionale, a conclusione dei lavori della cabina di regia di cui all'articolo 3, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, approva, con apposita deliberazione, le linee guida per l'attuazione del Servizio di psicologia scolastica.

#### Art. 5

##### (Fase di sperimentazione)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la Commissione consiliare competente, attiva una prima fase di sperimentazione del Servizio di psicologia scolastica, in coerenza alle finalità di cui all'articolo 1 ed al fine di agevolare la formulazione delle linee guida di cui all'articolo 4.

#### Art. 6

##### (Norma finanziaria)

1. Agli oneri di cui alla presente legge, si provvede mediante l'istituzione del Fondo regionale per il Servizio di psicologia scolastica, la cui dotazione è stabilita in euro 300.000,00 a valere sulla Missione 4, Programma 6, Titolo 1, per ogni singola annualità del bilancio di previsione 2023/2025, previo prelievo di pari importo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1.

#### Art. 7

##### (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

### **Lavori preparatori**

Testo unificato ad iniziativa dei consiglieri regionali Carmela Fiola, Vittoria Lettieri, Tommaso Pellegrino, Vincenzo Alaia, Francesco Iovino e Vincenzo Santangelo.

Assegnato per l'esame alla VI Commissione Consiliare Permanente (Istruzione e Cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali).

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 14 luglio 2023.